

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 26
DEL 26 NOVEMBRE 2025
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48
DEL 26 NOVEMBRE 2025

SO 26

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 24 novembre 2025, n. 16

Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO26_1_LRE 16_1_TESTO

Legge regionale 24 novembre 2025, n. 16

Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1	-	(Finalità)
Art. 2	-	(Definizioni)
Art. 3	-	(Registro regionale e logo)
Art. 4	-	(Contributi finanziari)
Art. 5	-	(Attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti)
Art. 6	-	(Disciplina attuativa)
Art. 7	-	(Promozione delle manifestazioni)
Art. 8	-	(Disposizioni transitorie)
Art. 9	-	(Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia)
Art. 10	-	(Disposizioni finanziarie)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità del Friuli Venezia Giulia ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:

a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali o religiose del Friuli Venezia Giulia;

b) promuovere conseguentemente la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;

c) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;

d) sviluppare il turismo culturale;

e) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di settore;

f) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di promuovere iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti;

g) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;

h) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica;

i) promuovere la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

3. La Regione promuove, valorizza e sostiene le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, che hanno sede in regione, con riferimento in particolare alla storia e alle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, che siano funzionali alla realizzazione di rievocazioni storiche.

4. Per le finalità del comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per "rievocazione storica" si intende l'attività:

a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio all'interno della regione;

b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di enti locali, di associazioni di rievocazione, imprese, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;

c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, fiere e mercati, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.

2. Ai fini della presente legge si intendono per "manifestazioni di rievocazione storica" tutti quegli eventi pubblici organizzati da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie;

b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;

c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani, per i diritti e il benessere degli animali e per la sostenibilità ambientale;

d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione, di formazione, di conservazione di saperi artistici e artigianali espressione tipica delle tradizioni locali.

3. Ai fini della presente legge si intendono per "manifestazioni di rievocazione storica" anche le sacre rappresentazioni in costume.

Art. 3

(Registro regionale e logo)

1. È istituito il registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica.

2. Il registro regionale è istituito entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il registro regionale è strutturato in due sezioni distinte, una per le manifestazioni di rievocazione storica e una per le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, contiene la denominazione, l'organizzatore capofila, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.

4. L'iscrizione e la cancellazione dal registro di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dalla struttura regionale competente, sentito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 9, la quale assicura, entro l'1 marzo di ciascun anno, la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.

5. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al registro di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia", sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).

Art. 4
(Contributi finanziari)

1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 2, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al registro di cui all'articolo 3 per:

- a) l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;
- b) il ristoro delle minori entrate derivanti da eventi atmosferici avversi durante tutta o una parte della manifestazione;
- c) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione della manifestazione, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;
- d) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'articolo 5.

2. Per le finalità dell'articolo 1, comma 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica per:

- a) la realizzazione di abiti e beni mobili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, arredi, mobilia, strumenti musicali, armi, suppellettili, attrezzi di lavoro dell'epoca alla quale la ricostruzione fa riferimento;
- b) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione dell'attività, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;
- c) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'articolo 5.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative dell'Unione europea, statali e regionali aventi la medesima finalità, purché non diversamente stabilito dalle medesime, nel limite della spesa sostenuta.

4. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Art. 5
(Attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti)

1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione sostiene e promuove le attività laboratoriali ed esperienziali riconoscendo altresì il metodo della "living history" quale iniziativa didattica interattiva e attrattiva capace di rinnovare il modo di studiare la storia, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

Art. 6

(Disciplina attuativa)

1. La Regione:

- a) stabilisce con regolamento, previo parere del Comitato di cui all'articolo 9 e della competente Commissione consiliare, i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale di cui all'articolo 3; requisito indispensabile per l'iscrizione nella sezione per le manifestazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 3, comma 3, è che la manifestazione di rievocazione storica, che rispetti puntualmente le definizioni di cui all'articolo 2, sia organizzata e si svolga secondo una periodicità ricorrente da almeno cinque anni;
- b) adotta, con deliberazione della Giunta regionale, il logo di cui all'articolo 3, nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;
- c) definisce con i regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, emanati previo parere del Comitato di cui all'articolo 9 e della competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 7

(Promozione delle manifestazioni)

- 1. La Regione nell'ambito delle proprie attività di comunicazione, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità alle manifestazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3, attiva specifiche campagne promozionali.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

- 1. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 3 e dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, la Regione concede ed eroga contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica secondo i criteri e le modalità contenuti in appositi avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. Ai procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014.

Art. 9

(Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia)

- 1. È istituito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. Fanno parte del Comitato:
 - a) l'Assessore competente in materia di cultura, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) un esperto di promozione turistica, designato da PromoTurismoFVG;
 - c) tre sindaci, o loro delegati, dei Comuni sede di rievocazione storica, designati da ANCI FVG;
 - d) quattro esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Udine, uno designato dall'Università degli Studi di Trieste, uno dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli e uno dalla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- a) esprime il parere sull'iscrizione e sulla cancellazione dal registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica;
 - b) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale;
 - c) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica iscritte al registro di cui all'articolo 3;
 - d) su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, promuove per mezzo della stessa studi, consulenze e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché il confronto e il dialogo con le realtà presenti in altre regioni italiane e in altri Paesi dell'Unione europea, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il Comitato ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla scadenza della legislatura.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.
6. Ai membri facenti parte del Comitato non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di 150.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 8.

8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

24 novembre 2025

FEDRIGA

Allegato 8/1
Pagina 1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Data 20/11/2025 num.protocollo
Rif.delibera PDL del 07/11/2025 n.48

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.62375 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui competenza cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	6.081.322,15 120.108.782,54 123.064.291,99	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	6.081.322,15 120.178.782,54 123.134.291,99
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	9.142.489,73 102.464.057,61 108.442.542,12	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	9.142.489,73 102.544.057,61 108.522.542,12
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	15.223.811,88 222.572.840,15 231.506.834,11	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	15.223.811,88 222.722.840,15 231.656.834,11
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui competenza cassa	15.223.811,88 222.572.840,15 231.506.834,11	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	15.223.811,88 222.722.840,15 231.656.834,11
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 20/11/2025 num.protocollo

Pagina 2

Rif.delibera PDL del 07/11/2025 n.48

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.62375 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 67.238.768,83 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 67.238.768,83 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 67.238.768,83 0,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 0,00	15.223.811,88 289.961.608,98 231.656.834,11
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 0,00	1.655.594.864,93 15.110.158.433,21 16.343.423.897,58

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4

- Il testo degli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, è il seguente:

TITOLO IV
NORME FINALI

CAPO I
NORME FINALI

Art. 32 ante

(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Art. 32

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze

assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento, nelle convenzioni di cui all'articolo 29 bis, o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Art. 32 quinquies

(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Art. 32 sexies

(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che possono svolgere l'incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi.

Art. 33

(ABROGATO)

Art. 34

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

Nota all'articolo 8

- Per il testo degli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, vedere la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 48

- di iniziativa dei consiglieri Maurmair, Giacomelli, Balloch e Treleani, presentato al Consiglio regionale il 18 aprile 2025 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 30 luglio 2025 e del 17 settembre 2025 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Maurmair, Di Bert e Bullian e, di minoranza, dei consiglieri Martines e Pellegrino;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta unica del 14 novembre 2025 e nella medesima seduta approvato all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9495/P dd. 20 novembre 2025.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula